

## **TI\_GERICHTE 52.2007.424 vom 14. März 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-03-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2007.424](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.424)

FR: TI\_GERICHTE 52.2007.424 du 14 mars 2008

IT: TI\_GERICHTE 52.2007.424 del 14 marzo 2008

### **Regeste**

Ordine di rimozione di un cartello d'indicazione di direzione per albergo non conforme

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007. La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono certe (art. 43 e 46 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

#### **E. 2**

La legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp), entrata in vigore il 20 aprile 2007, mira a salvaguardare la sicurezza stradale, le bellezze naturali e del paesaggio, l'ordine pubblico, la moralità e la lingua italiana (art. 1 LImp). Soggiacciono a questa legge tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati (art. 2 LImp). A norma dell'art. 2 RLImp, costituiscono impianti pubblicitari le insegne ubicate sul luogo dove si svolge un'attività (insegna commerciale, professionale o industriale) e quelle che indicano il percorso per raggiungere tale luogo (insegne direzionali), nonché le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo visibile o udibile da un'area aperta al passaggio pubblico, pedonale o veicolare, sia su supporti destinati alla pubblicità per conto di terzi (pannelli, colonne pubblicitarie, ecc.), sia su costruzioni aventi altro scopo (affissioni, scritte pubblicitarie su facciate, su tetti, ecc.). Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico si applicano, per forma, dimensioni e colori, le disposizioni dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr; art. 2 cpv. 4 LImp e 3 RLImp). Quest'ultima regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare, come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione (art. 1 cpv. 1 OSStr). In particolare, l'art. 96 cpv. 1 OSStr (modificato il 1° marzo 2006) vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, enumerando a titolo esemplificativo alcuni estremi di tale evento, lasciando così all'autorità comunale un margine d'apprezzamento relativamente ampio ai fini della determinazione dei limiti degli interventi ammissibili all'interno delle zone edificabili. Al contrario, l'art. 96 cpv. 2 OSStr vieta "sempre" la pubblicità stradale che, segnatamente, contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione. Scopo di questa disposizione è quello di evitare che attraverso una pubblicità posta al bordo della strada si eludano precise prescrizioni, in merito a segnali o elementi indicatori di direzione, contenuti nell'ordinanza in oggetto. La OSStr contempla infatti alcune prescrizioni relative agli indicatori di direzione (art. 49 ss. OSStr). In particolare, l'art. 54 cpv. 4 OSStr si riferisce ai cartelli indicatori di direzione per

aziende, i quali mostrano la direzione in cui si trovano aziende industriali, artigianali, commerciali, esposizioni, ecc., indicando la via da seguire per giungere a luoghi di destinazione spesso difficili da trovare senza indicatore di direzione, e situati fuori dalle strade di grande transito o dalle strade secondarie importanti. L'ordinanza conferisce tuttavia al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la competenza per emanare istruzioni concernenti la segnaletica turistica e gli indicatori di direzione per alberghi (art. 54 cpv. 9 OSStr). Il DATEC, in applicazione di tale disposizione, ha dunque adottato dapprima l'ordinanza concernente le norme applicabili alla segnaletica e alla pubblicità stradale per i distributori di carburante del 4 agosto 2003, poi abrogata, sostituita e (in parte) ripresa dall'ordinanza concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri del 12 giugno 2007 (entrata in vigore il 1° agosto 2007). Quest'ultima indica con precisione le norme dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) applicabili all'esecuzione, all'aspetto e al collocamento di segnali, demarcazioni e dispositivi di delimitazione su strade, percorsi pedonali e sentieri (art. 1), norme a cui il DATEC ha conferito, in applicazione dell'art. 115 cpv. 1 OSStr, carattere obbligatorio (cfr. DTF 2A.366/2003 del 3 marzo 2004, consid. 1.2.2). Tra queste vi è la norma SN 640 828 "indicatori di direzione per alberghi" (cfr. art. 2 litt. i Ordinanza DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri). Questa specifica normativa del novembre 1979 contiene le prescrizioni concernenti la posa e la presentazione degli indicatori di direzione per alberghi. Considerati tali sono le infrastrutture che dispongono di almeno cinque camere e che servono la colazione (art. 1 e art. 3 cpv. 6 norma SN 640 828). Gli indicatori di direzione per alberghi devono avere forma rettangolare non più alta di mm 150 e non più lunga di mm 120, devono essere di colore marrone chiaro e avere la scritta, su una sola riga e con specifico formato, di colore marrone scuro (art. 8 ss. norma SN 640 828).

### **E. 3**

Nell'evenienza concreta, il CO 1 ha ritenuto che il cartello indicatore di direzione per l'albergo pensione \_\_\_\_\_ non fosse più conforme per forma, dimensione e testo alla legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 e all'ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979. Tale deduzione regge alle critiche dell'insorgente, anche se nel frattempo le normative citate sono state integralmente o in parte modificate. In effetti, se si pon mente alle dimensioni del cartello (cm 120 x 80), al suo colore (bianco), alla sua dicitura e al suo contenuto, appare chiaro che quest'ultimo non può essere considerato conforme alle prescrizioni della norma SN 640 828 "indicatori di direzione per alberghi" (versione novembre 1979). L'impugnativa, su questo punto, si avvera pertanto info ndata.

### **E. 4**

L'autorità comunale ha inoltre fissato un termine di 15 giorni per la rimozione dell'insegna \_\_\_\_\_, quando era ancora in vigore la LImp 2000 che non prevedeva particolari termini di risanamento degli impianti non conformi. Tuttavia l'odierno art. 11 LImp concede un termine di due anni dall'entrata in vigore della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, per adattare o rimuovere gli impianti esistenti in contrasto con le nuove norme. In applicazione di tale disposto deve dunque essere concesso al ricorrente un termine più lungo di quello impartito dal CO 1 per togliere il cartello in oggetto o conformarlo alle disposizioni sopraccitate.

## E. 5

Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va parzialmente accolto, con la conseguente riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando precedente. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va in ogni modo esente essendo intervenuto in lite unicamente per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm). Lo Stato, alla cui disattenzione è imputabile la mancata applicazione dell'art. 11 LImp 2007, verserà all'insorgente ripetibili commisurate in funzione del limitato successo della sua impugnativa (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli artt. 2, 4, 9 e 11 LImp; 2 RLImp; 1, 54, 96 e 115 OSStr; l'Ordinanza DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri; 3, 18, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la decisione 21 novembre 2007 (n. \_\_\_\_\_) del Consiglio di Stato e la risoluzione 13 aprile 2007 del CO 1 sono riformate nel senso che è fatto ordine a RI 1 di togliere entro il 20 aprile 2009 il cartello \_\_\_\_\_, sito sul sedime comunale innanzi alla casa ex \_\_\_\_\_. 2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 900.-. 3. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF). 5. Intimazione a: ; a; a; a. Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.